



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 8 - SORVEGLIANZA E SICUREZZA

Determinazione

n. 1277 del 02/08/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TRATTENUTE SOMME E APPLICAZIONI SANZIONI IN ESECUZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DEL " SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI ".

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

PREMESSO ALTRESI', CHE:

- ai sensi dell' art. 177, 2° comma, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico;
- in attesa dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'ARO/3, il Comune di Castellaneta, con determinazione n. 125 del 30.10.2015 ha indetto una gara d'appalto per garantire lo svolgimento del servizio di Raccolta Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sul proprio territorio;
- all'esito della procedura ad evidenza pubblica è risultata aggiudicataria l'ATI ER.CAV s.r.l. – AREA SUD Milano S.p.A.;
- con contratto di Rep. 2237 sottoscritto in data 28.12.2016 l'aggiudicataria si è obbligata a svolgere il servizio per il periodo di due anni, decorrenti dal 27 giugno 2016, prorogabili per un altro anno, laddove non fosse nelle more intervenuta l'aggiudicazione della gara nell'ambito dell'ARO;
- con nota prot. 7153 del 26.03.2018 il Comune di Castellaneta, in virtù della previsione di cui all'art.7 comma 2 del c.s.a. poi confluita, con integrazione, nell'articolo 2 del contratto innanzi citato, ha esercitato la facoltà prevista dal contratto di proroga del servizio per il periodo necessario all'affidamento della gara che l'ARO/3 è ormai prossima ad indire;

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di raccolta e trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale, a norma dell' art.1 della L. 146/90, e costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell' art. 177, 2° comma del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e pertanto non può essere cessato o sospeso, per nessuna ragione;
 - ai sensi dell'art 177 co. 4 del D.lgs 152/06, la gestione integrata dei RSU deve essere svolta assicurando l'assenza di pericoli per la salute dell'uomo e di procedimenti che possano produrre danni al paesaggio, ai siti tutelati, all' acqua, all' aria, al suolo, alla fauna ed alla flora o che possano produrre inconvenienti causati da odori e rumori;
 - ai sensi dell' art. 177 co. 5, gli enti locali esercitano le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alla parte IV del citato decreto 152/06, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi di soggetti pubblici o privati;
 - il servizio di raccolta dei RSU, sul territorio comunale, riveste importanza assoluta ai fini del mantenimento di adeguati livelli di protezione della igiene pubblica, della salute dei cittadini nonché ai fini della salvaguardia dell'ambiente;
 - la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è elemento essenziale della azione amministrativa dell'Ente Locale in ordine alla erogazione ai cittadini dei servizi a domanda individuale;
 - pertanto, è necessario assicurare la continuità del servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani sull'intero territorio comunale nonché garantire continuità al servizio di trasporto dei rifiuti urbani;
- CHE la Giunta con proprio atto n. 92 del 18.06.2018 stabiliva avvalersi di proroga tecnica per giorni 300 con l'ATI Areasud Milano S.p.A. – Er.Cav. s.r.l. per i servizi di igiene urbana giusta previsioni ex articolo 2 del contratto citato



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

[«fosse necessario prorogare [...] l'Impresa appaltatrice sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio"»]

CHE per quanto attiene alla mandante Er.Cav. s.r.l. si verte nelle previsioni ex art. 32 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto, coma da nota degli Amministratori Straordinari della società pervenuta al n. 14900 del protocollo generale in data 28 giugno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- Con determinazione n. 951 del 20.06.2018 si prendeva atto della deliberazione di Giunta n. 92/2018 impegnando la spesa occorrente per la proroga disposta.
- Vista la nota prot. n. 7687 del 03/04/2019 a firma del Direttore Esecuzione del Contratto Avv. Giacomo Colapinto con cui comunica:

“l'art.16, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che, verosimilmente, venga applicata, sul canone da liquidare al gestore del servizio – una trattenuta pari ad 1/12 dell'importo dei contributi CONAI, così come definito in progetto e/o migliorati, dal progetto offerta (1/12 di € 343.314,08 = € 28.609,00) a decorrere dal mese di gennaio 2019”.

VISTA la nota prot. n. 1770 del 26/01/2019 e prot. n. 3492 del 15/02/2019 del D.E.C. Avv. G. Colapinto con cui è stata accertata l'omessa consegna dei sacchi in polietilene per la raccolta differenziata nella giornata di ogni mercato settimanale per n. 23 giornate e che ciò costituisce violazione dell'art. 23 capo 21 del capitolato e negligenza nella gestione del servizio, e per cui comunica di applicare una sanzione di € 28.750,00;

VISTA, altresì, la comunicazione prot. n. 668/PL del D.E.C. Avv. Giacomo Colapinto per cui prevede di applicare per ogni intervento settimanale non effettuato di raccolta di aghi di pino la somma di € 1.685,68 che moltiplicato per ben 9 interventi non effettuati fa € 15.171,12 + IVA di € 3.337,646 per un totale di € 18.508,766 a cui va aggiunta la somma di € 4.235,00 derivante dall'intervento sostitutivo d'ufficio effettuata da questo Comune con incarico alla ditta Daniele Ambiente s.r.l. con determina n. 500 del 18/03/2019 (vedi fattura n. 1/4/127 del 31/03/2019 di Daniele Ambiente s.r.l.), nonché il verbale di dichiarazioni prot. n. 613/PL dell'11/03/2019 rese dal capocentro di raccolta Areasud Milano s.r.l. Alessandro Russo davanti al M.llo Magg. Vito Vincenzo Loforese ed al M.llo Capo Rosa De Napoli con cui comunica che: *“il servizio di raccolta di aghi di pino non può essere garantito a causa della mancanza di automezzi (in avaria) e che qualora dovesse ripristinarsi la situazione favorevole all'attuazione del servizio sarà mia premura informare l'Amministrazione Comunale”;*

CONSIDERATO che le trattenute da effettuare a carico dell'ATI Areasud Milano - Er.Cav. da gennaio 2019 al 16 luglio 2019 corrispondono ad € 186.420,00 ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, da ripartirsi così come segue: 70% a carico di Areasud € 130.494,00 ed il 30% a carico di Er.Cav. € 55.926,00 e, che, tale trattenuta potrà essere svincolata solo dopo che sia stato verificato l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi economici di raccolta differenziata, così come definiti dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto;

LETTO l'articolo 16 del vigente capitolato speciale di appalto;

LETTO l'articolo 20 del vigente capitolato speciale di appalto;

RITENUTO, altresì, alla luce di quanto sopra relazionato che le sanzioni da applicare a carico di Areasud Milano s.r.l. corrispondono ad € 47.258,986, oltre € 4.235,00 per l'intervento sostitutivo d'ufficio per la raccolta degli aghi di pino per un totale di € 51.493,766 ;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 30.01.2019;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/2006;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati:



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

1. Di prendere atto e far propria la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. Di dare atto che la presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'impegno di spesa € 186.420,00 sul capitolo 12950 del Bilancio 2019 (art. 16 capitolato) trattandosi di somme da trattenere ed accantonare e, che dovrà, essere svincolata qualora sia stato verificato l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi economici di raccolta differenziata così come definito all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto, e, ripartita in tal modo:
 - € 130.494,00 a carico della ditta Areasud Milano s.r.l.;
 - € 55.926,00 a carico della ditta Er.Cav. s.p.a.;
3. Di applicare, alla luce di quanto esposto in narrativa, la sanzione di € 51.493,766 a carico della ditta Areasud Milano s.r.l. per inadempienze contrattuali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, così come accertato dal D.E.C. Avv. Giacomo Colapinto;
4. Di dare atto che le suddette somme saranno detratte dalle fatture delle rispettive ditte, ovvero Areasud Milano s.r.l. ed Er.Cav. s.p.a. in sede di liquidazione, salvo applicazione delle ritenute previste dall'articolo 16 del c.s.a. .
5. Di notificare il presente atto all'ATI Areasud Milano S.p.A. – Er.Cav. s.r.l.

Li, 02/08/2019

IL RESPONSABILE
Francesco Perrone
(atto sottoscritto digitalmente)